DEJURE
Banche dati editoriali

MASSIME

Corte Costituzionale, 12/11/2026, n. 194

Adozione internazionale: la valutazione sull'accesso delle coppie unite civilmente spetta al legislatore

Va dichiarata inammissibile le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, nell'operare un rinvio all'art. 6 della medesima legge, non include le persone unite civilmente residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Nell'adozione internazionale il legislatore è chiamato a individuare preventivamente le caratteristiche del contesto familiare ritenuto idoneo a realizzare il superiore interesse del minore abbandonato. Si tratta di una valutazione che implica scelte di sistema e un bilanciamento di interessi rispetto ai quali il sindacato di costituzionalità incontra limiti più ampi. Non spetta dunque alla Corte sostituirsi al Parlamento nel determinare se e a quali condizioni le coppie unite civilmente possano accedere all'adozione internazionale.

Fonte:
Diritto & Giustizia 2026, 12 novembre

SENT. CORTE COST.

Corte Costituzionale, 12/11/2026, n. 194

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Giovanni AMOROSO Presidente
- Francesco VIGANÒ Giudice
- Luca ANTONINI "
- Stefano PETITTI "
- Angelo BUSCEMA "
- Emanuela NAVARRETTA "

- Maria Rosaria SAN GIORGIO "
- Filippo PATRONI GRIFFI "
- Marco D'ALBERTI "
- Giovanni PITRUZZELLA "
- Antonella SCIARRONE ALIBRANDI "
- Massimo LUCIANI "
- Maria Alessandra SANDULLI "
- Roberto Nicola CASSINELLI "
- Francesco Saverio MARINI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), promosso dal Tribunale per i minorenni di Venezia, nel procedimento civile promosso da N. B. e S. C., con ordinanza del 12 marzo 2026, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visti l'atto di costituzione di N. B. e S. C., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell'udienza pubblica del 7 ottobre 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

uditi l'avvocata Susanna Lollini per N. B. e S. C., nonché l'avvocata dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 12 marzo 2026, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2026, il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, nell'operare un rinvio all'art. 6 della medesima legge, non include le persone unite civilmente residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

1.1.- Il rimettente riferisce che i ricorrenti convivono dal 2017 e sono uniti civilmente dal 2019. Con ricorso depositato il 28 aprile 2025, hanno chiesto, in via preliminare e pregiudiziale, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 e, all'esito, che fosse dichiarata la loro idoneità all'adozione di un minore straniero residente all'estero: a fondamento della domanda

hanno dedotto la stabilità affettiva e relazionale della coppia, l'esistenza di una solida rete familiare e amicale, nonché la condivisione di un progetto genitoriale.

1.2.- Con decreto del 7 maggio 2025 il Tribunale, ritenuto che l'accertamento in concreto dell'idoneità dei ricorrenti costituisse presupposto della valutazione di rilevanza, ha disposto l'acquisizione della relazione dei servizi sociosanitari e degli accertamenti di polizia; ha quindi ordinato la comunicazione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, affinché potesse intervenire ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura civile. L'istruttoria ha dato esito favorevole: gli accertamenti di polizia non hanno evidenziato condanne né carichi pendenti e i servizi sociosanitari dell'azienda ULSS competente hanno espresso parere favorevole all'idoneità dei ricorrenti all'adozione internazionale.

2.- All'esito delle descritte verifiche, il rimettente osserva che l'applicazione dell'art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983 è essenziale per la definizione del giudizio e che le questioni presentano, quindi, incidenza attuale e non meramente eventuale.

3.- Il Tribunale ritiene non praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi il dato testuale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che, richiamando il precedente art. 6, consente l'accesso all'adozione internazionale alle sole coppie coniugate; rileva, inoltre, che la sentenza n. 33 del 2025 di questa Corte ha espressamente lasciato impregiudicata la questione concernente la condizione di chi, essendo parte di un'unione civile, non ha stato libero ai sensi dell'art. 86, primo comma, seconda parte, del codice civile.

4.- Inoltre, il rimettente esclude la rilevanza dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), osservando che le censure non prospettano un'equiparazione fra coniugi e parti dell'unione civile, ma denunciano l'omessa previsione, limitatamente all'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, dell'accesso all'adozione internazionale per le parti dell'unione civile, secondo quanto già avvenuto per la persona di stato libero.

5.- Quanto alla non manifesta infondatezza, l'ordinanza di rimessione articola varie questioni in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

5.1.- Con riguardo, anzitutto, agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, il giudice *a quo* osserva che la *ratio* originaria del requisito matrimoniale - ovverossia attribuire all'adottato lo status di figlio legittimo - sarebbe venuta meno sia con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), che ha unificato lo stato di figlio, sia con la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di famiglie omoaffettive.

Rileva, inoltre, che il persistere del divieto censurato favorirebbe la prassi irragionevole dello scioglimento dell'unione civile al solo fine di acquisire lo stato libero legittimante l'adozione, cui dovrebbero seguire: la domanda di adozione internazionale da parte di uno dei due componenti l'unione civile, l'adozione in casi particolari da parte dell'altro, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 184 del 1983, e, infine, la ricostituzione dell'unione. Simile percorso imporrebbe alla coppia la rinuncia a uno status già acquisito, con perdita delle tutele successorie e di reversibilità, e al minore un riconoscimento familiare progressivo, subordinato all'esito di un secondo

procedimento. Ne deriverebbe una regressione delle tutele e un'ingerenza nella vita privata in assenza delle ragioni giustificative di cui all'art. 8, paragrafo 2, CEDU.

5.2.- Di seguito, è denunciata anche la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, in quanto la preclusione imposta dalla norma censurata determinerebbe una diversità di trattamento riconducibile alla nozione di «ogni altra condizione» di cui all'art. 14 CEDU. Tale categoria sarebbe comprensiva non solo dell'orientamento sessuale, ma anche della scelta di unirsi in coppia mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento.

La disparità di trattamento si prospetterebbe tanto nel confronto tra la disciplina applicabile alla coppia coniugata e alla persona di stato libero rispetto all'omessa considerazione della coppia unita civilmente, quanto nel raffronto tra la condizione giuridica del minore adottato da una coppia di coniugi e quella che si determinerebbe se volesse adottarlo una coppia unita civilmente. Nel primo caso il bambino sarebbe *ab initio* figlio dei due genitori, mentre nel secondo caso dovrebbe attendere lo scioglimento del vincolo dell'unione civile, l'adozione da parte di uno dei due aspiranti genitori e l'adozione in casi particolari da parte dell'altro.

5.3.- Il Tribunale per i minorenni, infine, solleva un'ulteriore questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Muovendo dal principio che sarebbe stato affermato nella sentenza n. 33 del 2025 secondo cui l'esclusione *ex lege* di categorie di soggetti dal novero dei possibili adottanti rischierebbe di tradursi in una barriera al diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso, il rimettente osserva che l'impedimento frapposto alla coppia unita civilmente realizzerebbe il medesimo effetto. Oltretutto tale coppia potrebbe soddisfare anche il diritto alla bigenitorialità del minore.

Di contro, l'assetto vigente costringerebbe la coppia unita civilmente a seguire un doppio iter adottivo, in pregiudizio ai diritti del minore (è richiamata la Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 24 novembre 2025, n. 30786).

6.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero manifestamente infondate o comunque non fondate.

6.1.- In via preliminare, l'interveniente eccepisce l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per incompleta individuazione delle disposizioni cui sarebbe imputabile l'asserito *vulnus*.

Secondo l'Avvocatura, il rimettente ha deliberatamente circoscritto la censura all'art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983, escludendo l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, sul presupposto che non si controverta, in generale, in merito all'equiparazione fra coniugi e parti dell'unione civile.

Nondimeno ritiene che, se l'ostacolo all'adozione internazionale è certamente ravvisabile nell'art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983, che richiama le condizioni poste dall'art. 6 della medesima legge, esso sarebbe altresì contenuto nel citato art. 1, comma 20. Il secondo periodo di tale previsione escluderebbe, infatti, l'estensione alle parti dell'unione civile delle disposizioni della legge n. 184 del 1983.

Trattandosi di norma autonoma, non derivabile da quella censurata, né rientrante nel medesimo ambito normativo, la sua mancata impugnazione determinerebbe un difetto di rilevanza di tutte le questioni sollevate.

6.2.- Con una seconda eccezione di inammissibilità, l'Avvocatura generale denuncia, poi, il carattere ipotetico della maggior parte delle censure. Osserva che esse non si dirigono contro la norma scrutinata, ma contro un portato fattuale ed eventuale della medesima, consistente nel rischio che la disciplina vigente favorisca la «possibile prassi» dello scioglimento dell'unione civile al solo scopo di acquisire lo stato libero, cui dovrebbero seguire: la domanda di adozione internazionale da parte di uno dei componenti l'unione civile, quella di adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 184 del 1983, da parte dell'altro, e infine la ricostituzione dell'unione.

Ad avviso della difesa statale, eventuali criticità collegate solo ipoteticamente e indirettamente alla disposizione scrutinata non potrebbero integrare i requisiti di ammissibilità e, segnatamente, di rilevanza: sarebbe come ritenere - osserva l'interveniente - che gli effetti pregiudizievoli dell'elusione di un divieto siano rilevanti al fine dell'eliminazione del divieto stesso.

7.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene la non fondatezza o la manifesta infondatezza di tutte le censure.

7.1.- Quanto alla dedotta violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, l'Avvocatura generale richiama la giurisprudenza convenzionale secondo cui il sistema della Convenzione non tutelerebbe un diritto a diventare genitori, né un diritto a adottare (sono citate Corte EDU, sentenza 26 febbraio 2002, Fretté contro Francia, e Commissione EDU, decisione 10 luglio 1997, Di Lazzaro contro Italia). Il diritto al rispetto della vita familiare presupporrebbe, viceversa, l'esistenza in fatto di una famiglia e di legami affettivi già concretamente costituiti (Corte EDU, sentenza 27 ottobre 1994, Kroon e altri contro Paesi Bassi) e non il mero desiderio di fondare una famiglia (Corte EDU, sentenze 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, e 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito).

Rileva, infine, il permanere di un ampio margine di apprezzamento degli Stati in materia di costituzione di vincoli adottivi (Corte EDU, sentenza 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo).

L'interveniente dà atto che la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 33 del 2025) ha affermato che la mancanza di un intervento della Corte EDU non impedisce a questa Corte di valutare la violazione dell'art. 8 CEDU, in coordinamento con l'art. 2 Cost., in quanto l'istituzione di un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali non vincola ad attendere un pronunciamento su una specifica vicenda, tanto più a fronte di diritti la cui tutela implica obblighi anche positivi.

Sostiene, nondimeno, che un analogo esito non sarebbe replicabile nel caso in esame. La sentenza n. 33 del 2025 sarebbe pervenuta alla pronuncia additiva, facendo perno su una pluralità di indici normativi, dai quali desumere che il legislatore avrebbe accreditato l'attitudine della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore. Indici siffatti mancherebbero del tutto con riguardo alle parti dell'unione civile, rispetto alle quali sussisterebbe, al contrario, una disposizione - l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 - che escluderebbe espressamente l'accesso all'adozione delle parti dell'unione civile.

Ne conseguirebbe l'assenza delle condizioni per un intervento manipolativo, posto che l'intervento richiesto presupporrebbe la scelta fra diversi modelli di famiglia astrattamente prospettabili.

7.2.- In riferimento, poi, alla dedotta violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, l'Avvocatura deduce la non sovrapponibilità, in materia adottiva, della posizione delle parti dell'unione civile tanto a quella dei coniugi quanto a quella delle persone singole.

Rispetto al secondo termine di raffronto, il peculiare percorso motivazionale della sentenza n. 33 del 2025 - fondato sugli indici normativi sopra evocati - non sarebbe riproducibile per le parti dell'unione civile; a ciò si aggiungerebbe la rigorosa perimetrazione con cui questa Corte ha lasciato impregiudicata la questione oggi in esame.

Nel confronto con la coppia unita in matrimonio, emergerebbe la puntuale scelta di escludere l'unione civile dalla materia adottiva, effettuata con la legge n. 76 del 2016, che pure introduce, sotto molteplici altri profili, un'equiparazione fra coniugi e parti dell'unione civile.

Il diverso quadro normativo di riferimento e l'assenza di vincoli convenzionali in materia di adozione escluderebbero il carattere discriminatorio della preclusione.

7.3.- Infine, quanto alla dedotta violazione degli artt. 1, 2 e 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., l'interveniente osserva che le parti dell'unione civile, pur escluse dall'adozione piena, potrebbero accedere all'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 184 del 1983, e ciò senza necessità di sciogliere l'unione. Rispetto a tale forma di adozione, l'Avvocatura ricorda che le principali difficoltà strutturali risultano ormai superate: quanto ai rapporti con i parenti dell'adottante, per effetto della sentenza di questa Corte n. 79 del 2022, che ha esteso la portata dell'art. 55 della legge n. 184 del 1983; quanto al dissenso del genitore biologico, per effetto della giurisprudenza di legittimità che ne ha consentito la superabilità, alla luce del superiore interesse del minore (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanze 12 febbraio 2024, n. 3768 e 29 agosto 2023, n. 25436).

L'adozione in casi particolari offrirebbe, dunque, al minore una tutela adeguata.

8.- Il 5 maggio 2026 si sono costituite in giudizio le parti del procedimento principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni.

8.1.- Le parti osservano che l'art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983 si inserisce in un quadro normativo sensibilmente mutato. Il modello della famiglia fondata sul matrimonio, cui era originariamente orientato l'istituto, costituiva la *ratio* del requisito posto dall'art. 6, comma 1, che mirava ad attribuire all'adottato lo status allora più garantito, ovverossia quello di figlio legittimo: la parificazione tra figli nati nel matrimonio e fuori di esso, realizzata dalla legge n. 219 del 2012, avrebbe fatto perdere significato al requisito del coniugio. L'introduzione, poi, nel 2016, delle unioni civili e della disciplina delle convivenze di fatto, unitamente alla successiva giurisprudenza in tema di famiglie omogenitoriali, avrebbe ulteriormente riscritto il diritto di famiglia.

Pertanto, la norma censurata non terrebbe conto dell'esistenza di modelli familiari diversi da quello tradizionale, così interferendo con il godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, nonché con il diritto alla vita privata, comprensivo di relazioni familiari piene e di progetti genitoriali.

8.2.- In riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, le parti rilevano che la disciplina vigente consente l'accesso

all’adozione internazionale alla persona singola e alla coppia coniugata, precludendolo alla coppia unita civilmente, la quale potrebbe conseguire il medesimo risultato solo attraverso lo scioglimento dell’unione e due autonome adozioni successive.

Condividono, dunque, il rilievo del rimettente sulla disparità di trattamento del minore, che deriverebbe dal ricorso da parte dei due componenti dell’unione civile alla prassi di sciogliere il vincolo e avviare poi un duplice iter adottivo.

Aggiungono che una coppia unita civilmente, proprio in ragione dell’impegno assunto in forma solenne, dovrebbe ritenersi in astratto idonea a garantire la stabilità sottesa alla condivisione del progetto genitoriale, ferma restando sempre la necessità di operare una valutazione in concreto dell’idoneità a adottare.

8.3.- Con riguardo, infine, agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, le parti richiamano l’affermazione secondo cui la restrizione della platea dei potenziali adottanti inciderebbe sull’effettività della tutela dei bambini abbandonati, e riconducono a tre profili il sacrificio dei diritti del minore che deriverebbe dal percorso alternativo oggi disponibile: l’adozione in casi particolari sarebbe rimessa esclusivamente all’iniziativa del partner del genitore adottivo; lo status di figlio nei confronti di quest’ultimo si formerebbe soltanto all’esito del successivo procedimento; nelle more, il minore resterebbe privo delle tutele collegate alla responsabilità di entrambi i genitori.

9.- Con decreto presidenziale del 22 giugno 2026 sono state ammesse le opinioni scritte del Centro studi “Rosario Livatino”, del Centro studi “Scienza & Vita” e dell’associazione Pro Vita & Famiglia aps-ets, ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

9.1.- Il Centro studi “Rosario Livatino” ha, anzitutto, sottoposto all’attenzione di questa Corte una serie di dati statistici.

In particolare, segnala che il calo degli aspiranti adottanti riguarderebbe anche ordinamenti che da tempo ammettono l’adozione da parte sia di persone singole sia di coppie formate da persone dello stesso sesso, mentre il pur rilevante calo delle disponibilità a adottare registrato in Italia sarebbe comunque di gran lunga inferiore a quello dei richiamati Paesi. Precisa poi che il numero dei minori disponibili per l’adozione internazionale si sarebbe fortemente ridotto per ragioni demografiche ed economiche, nonché per l’introduzione di legislazioni più restrittive e di accertamenti più rigorosi sullo stato di abbandono.

Il Centro studi “Rosario Livatino” osserva, inoltre, che il test di proporzionalità presuppone la compressione di un diritto fondamentale, mentre il desiderio di genitorialità adottiva degli adulti non sarebbe configurabile come libertà garantita dalla Costituzione, dalla CEDU o da altre norme internazionali vincolanti.

L’*amicus curiae* sostiene, di seguito, che l’unico *tertium comparationis* utilizzabile sarebbe la coppia di coniugi convivente da almeno tre anni, rispetto alla quale sussisterebbe una disomogeneità quanto all’esigenza di stabilità del contesto familiare di accoglienza.

Infine, il Centro studi “Rosario Livatino” riconosce la praticabilità teorica dell’itinerario descritto dal rimettente (scioglimento dell’unione, adozione internazionale da parte di uno solo dei componenti, successiva adozione in casi particolari da parte dell’altro, prima o dopo la ricostituzione dell’unione), sul presupposto di una ritenuta piena disponibilità del vincolo e degli sviluppi giurisprudenziali che hanno riconfigurato il sistema dell’adozione in casi particolari. Nega però che da tale praticabilità discenda

un dubbio di razionalità: non vi sarebbe contraddizione fra l'escludere l'adozione da parte di una coppia che non offrirebbe garanzie di stabilità e il consentire la formalizzazione di un rapporto genitoriale già sussistente nei fatti e ritenuto, all'esito di un accertamento giudiziale, conforme al superiore interesse del minore.

9.2.- Il Centro studi "Scienza & Vita" deduce che l'intera costruzione argomentativa del rimettente muoverebbe da un presupposto erroneo: quello di considerare l'adozione come diritto dell'adulto o della coppia anziché come istituto posto a tutela del preminente interesse del minore in stato di abbandono. La libertà di autodeterminazione nella vita di relazione, pur tutelata dall'art. 2 Cost., non potrebbe, infatti, intendersi come diritto assoluto e incondizionato a formare una famiglia adottiva, dovendo il progetto essere vagliato e, se necessario, limitato in funzione dell'interesse superiore del soggetto più vulnerabile. In tale prospettiva andrebbe letta la discrezionalità del legislatore nell'individuare i requisiti degli aspiranti genitori adottivi.

Quanto alla dedotta discriminazione delle unioni civili rispetto alle coppie coniugate, l'*amicus* contesta la loro ritenuta assimilazione, stanti le diverse garanzie di stabilità. Rispetto poi al raffronto con la persona singola, l'*amicus* osserva che la condizione del singolo e quella della coppia - coniugata o unita civilmente - sono fattualmente e giuridicamente diverse, sicché la *ratio decidendi* della citata sentenza n. 33 del 2025 non sarebbe estensibile al caso di specie.

Con riguardo, infine, all'argomento fondato sull'irragionevolezza, per raggiungere il risultato auspicato, di procedere allo scioglimento dell'unione seguito da due adozioni individuali, l'*amicus* osserva che esso descrive semplicemente un potenziale abuso del diritto, vòlto a eludere il requisito della stabilità del vincolo di coppia richiesto dalla legge.

9.3.- Ha presentato opinione scritta anche l'associazione Pro Vita & Famiglia aps-ets, deducendo, a sua volta, l'insussistenza di un diritto soggettivo alla genitorialità adottiva, mai riconosciuto, a suo avviso, né da questa Corte né dalla Corte EDU.

In puntuale replica alle censure del rimettente, l'*amicus* rileva che l'eventualità di uno scioglimento strumentale dell'unione civile integrerebbe un uso distorto degli istituti, inidoneo a fondare l'illegittimità costituzionale della norma che lo renderebbe necessario.

Quanto alla censura imperniata sull'art. 8 CEDU, l'associazione Pro Vita & Famiglia aps-ets distingue fra obblighi positivi forti, volti a proteggere la vita familiare già esistente, e obblighi positivi deboli, diretti a rendere accessibili istituti che consentano di costituire nuovi legami (è citata Corte EDU, grande camera, sentenza 16 luglio 2014, Hämäläinen contro Finlandia), collocando la fattispecie oggetto del presente giudizio nella seconda categoria, dove maggiore sarebbe il margine di apprezzamento statale.

Con riguardo, poi, alla non equiparabilità dell'unione civile al matrimonio ai fini adottivi, l'*amicus* rileva che il rimettente, valorizzando l'idoneità in concreto della coppia ricorrente, confonderebbe quest'ultimo piano con quello, logicamente preliminare, della cornice strutturale dell'istituto, riservata al legislatore. Invero, ove fossero sufficienti a fondare l'accesso all'adozione la sola riconducibilità all'art. 2 Cost. e l'idoneità funzionale a offrire un ambiente stabile e armonioso, qualsiasi formazione sociale potrebbe avanzare la medesima pretesa.

Da ultimo, l'associazione Pro Vita & Famiglia aps-ets prospetta tre ulteriori ragioni.

Una pronuncia additiva equipararebbe due istituti che il legislatore ha consapevolmente tenuto distinti, sostituendosi a una valutazione politica riservata al Parlamento.

Il rimedio additivo sarebbe inoltre inidoneo a tutelare l'interesse invocato, giacché la quasi totalità degli «ordinamenti convenzionati» non riconoscerebbe le coppie dello stesso sesso come adottanti (circa 40 su 46 fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa); pertanto, il decreto di idoneità non potrebbe essere speso presso gli ordinamenti di origine del bambino.

Infine, difetterebbero i criteri normativi con cui operare l'intervento additivo: il rinvio dell'art. 29-*bis* all'art. 6 della legge n. 184 del 1983 comporta requisiti - matrimonio da almeno tre anni, assenza di separazione - la cui estensione alle parti dell'unione civile implicherebbe esigenze di adattamento.

10.- In prossimità dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato una memoria integrativa, insistendo per l'accoglimento delle questioni.

10.1.- In rito, rilevano che il rimettente ha circoscritto il *thema decidendum* al solo art. 29-*bis* della legge n. 184 del 1983 esplicitandone la ragione e sostengono che tale impostazione troverebbe conferma nella più volte citata sentenza n. 33 del 2025, la quale, a fronte di un'eccezione formulata nei medesimi termini con riguardo al combinato disposto degli artt. 29-*bis*, comma 1, e 6, ha affermato che il rimettente deve censurare la sola norma che è chiamato ad applicare nel giudizio principale. Aggiungono che l'allargamento della censura all'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 comporterebbe l'estensione degli effetti della pronuncia a tutte le ipotesi di adozione, e non alla sola adozione internazionale, secondo un'opzione che il rimettente ha motivatamente escluso.

Infine, quanto all'eccezione relativa al carattere ipotetico delle censure, le parti osservano che il rimettente avrebbe prospettato la prassi dello scioglimento strumentale al solo fine di evidenziare il paradosso per cui essa ridurrebbe la tutela tanto della coppia quanto dell'adottando, proprio là dove la disciplina mira ad assicurare al minore in stato di abbandono la protezione più ampia e tempestiva.

10.2.- Nel merito, le parti muovono dalla sostanziale corrispondenza fra le presenti questioni e quelle definite con la sentenza n. 33 del 2025, quanto ai parametri evocati e alle ragioni che le sorreggono. Gli interessi in gioco sono individuati in quello del minore a vivere in un ambiente stabile e armonioso e in quello della coppia unita civilmente ad accoglierlo come genitori adottivi; occorrerebbe perciò stabilire se anche a tali coppie - che non possono che essere omoaffettive - debba riconoscersi, in linea di principio e salva la verifica in concreto, l'idoneità ad assicurare quel contesto.

In questa prospettiva, la difesa segnala una serie di indici: l'accesso all'adozione in casi particolari per le coppie dello stesso sesso; la trascrivibilità, ai sensi della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), delle sentenze straniere di adozione pronunciate in favore di coppie omoaffettive; lo stesso art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, che, facendo salvo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, avrebbe dato copertura normativa alla prassi giurisprudenziale, poi avallata dalla Corte di cassazione (a partire da prima sezione civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962).

Inoltre, la difesa valorizza il dato di esperienza risultante dalle relazioni dei servizi sociali che precedono le pronunce di adozione in casi particolari, dalle quali emergerebbe costantemente che i minori crescono adeguatamente anche all'interno di

una famiglia formata da una coppia *same-sex* e che, in presenza di due genitori, i compiti di cura, educazione e istruzione sono svolti in modo interscambiabile, con piena realizzazione del principio di bigenitorialità.

Infine, le parti rilevano che, stante il riconoscimento dell'idoneità della persona di stato libero a adottare, non si potrebbe escludere un'analoga possibilità per la coppia unita civilmente, che assicurerebbe tanto la bigenitorialità quanto la stabilità del vincolo. In particolare, contestano l'assunto - svolto nelle opinioni degli *amici curiae* - secondo cui l'unione civile resterebbe nella piena disponibilità delle parti, in quanto sarebbe suscettibile di scioglimento per recesso unilaterale non motivato, assistito da un mero preavviso.

Considerato in diritto

11.- Con ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2026, il Tribunale per i minorenni di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, nell'operare un rinvio all'art. 6 della medesima legge, non include le persone unite civilmente residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

12.- Il rimettente è investito del ricorso proposto da due persone unite civilmente, vòlto a conseguire la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale.

Il giudice *a quo* riferisce che l'istruttoria disposta in ordine all'accertamento in concreto dell'idoneità a adottare degli aspiranti adottanti ha dato esito favorevole e, dunque, motiva la rilevanza osservando che l'applicazione dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 è essenziale per la definizione del giudizio principale.

Esclude, inoltre, la praticabilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ostandovi il tenore testuale della disposizione che, richiamando l'art. 6 della medesima legge, riserva l'accesso all'adozione internazionale alle coppie coniugate.

Il rimettente precisa, poi, di non censurare l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, giacché le questioni non prospettano un'equiparazione fra coniugi e parti dell'unione civile, bensì denunciano l'omessa previsione, limitatamente all'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, dell'accesso all'adozione internazionale per le parti dell'unione civile, secondo quanto già riconosciuto a favore della persona di stato libero.

13.- Quanto alla non manifesta infondatezza, l'ordinanza articola tre gruppi di censure.

13.1.- Con il primo, il rimettente denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

Assume che, a seguito dell'unificazione dello stato di figlio realizzata dalla legge n. 219 del 2012 nonché della successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di famiglie omoaffettive, sarebbe venuta meno la *ratio* originaria del requisito matrimoniale, di cui agli artt. 6 e 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, consistente nell'attribuire all'adottato lo status di «figlio legittimo».

Rileva, inoltre, che il persistere dell'impossibilità per la coppia unita civilmente di accedere all'adozione internazionale favorirebbe la prassi dello scioglimento dell'unione civile al solo fine di acquisire lo stato libero, onde consentire a uno dei due di richiedere l'adozione internazionale e permettere al partner di presentare la domanda di adozione in casi particolari, salva poi la possibilità per la coppia di ricostituire il vincolo. Tale percorso imporrebbe alle parti dell'unione la rinuncia a uno status già acquisito, con perdita delle tutele successorie e di reversibilità, e al minore un riconoscimento progressivo dello *status filiationis* nei riguardi di ambo i componenti l'unione. Ne deriverebbe un'ingerenza nella vita privata non sorretta da alcuna delle ragioni giustificative previste dall'art. 8, paragrafo 2, CEDU.

In particolare, il giudice *a quo* evidenzia che nel diritto al rispetto della vita privata rientra la costruzione di un progetto genitoriale senza che il matrimonio possa avere attitudine esclusiva a qualificare il rapporto di filiazione. Peraltro, il componente di una coppia di fatto, omoaffettiva o eteroaffettiva, potrebbe presentare domanda come singolo senza alcun sacrificio della propria vita privata, mentre ciò sarebbe precluso alla parte dell'unione civile.

13.2.- Con il secondo gruppo di censure, il rimettente denuncia la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU.

La disparità di trattamento si prospetterebbe sia nel confronto tra la disciplina applicabile alla coppia coniugata nonché alla persona di stato libero e quella prevista per la coppia unita civilmente, sia nel raffronto tra la condizione giuridica del minore adottato da una coppia di coniugi e quella che avrebbe se una coppia unita civilmente volesse adottarlo. Nel primo caso il bambino sarebbe *ab initio* figlio dei due genitori, mentre nel secondo dovrebbe attendere lo scioglimento del vincolo dell'unione civile, l'adozione da parte di uno dei due aspiranti genitori e l'adozione in casi particolari da parte dell'altro.

Inoltre, il componente di un'unione civile, per poter accedere all'adozione internazionale come persona di stato libero, sarebbe costretto a sciogliere il vincolo, il che comporterebbe un differente trattamento riconducibile alla nozione convenzionale di «ogni altra condizione», comprensiva anche della scelta di unirsi in coppia attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento.

13.3.- Infine, con il terzo gruppo di censure, il Tribunale denuncia la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Il rimettente assume che l'assetto vigente, nell'incoraggiare la già evocata prassi, determinerebbe una compressione dei diritti del minore, soggetto a un doppio percorso adottivo, con formazione progressiva della sua identità filiale e possibile vuoto di tutela, segnatamente in caso di premorienza del secondo aspirante adottante o di sopravvenuto dissenso del genitore adottivo all'adozione in casi particolari da parte dell'altro.

14.- In rito, viene, anzitutto, all'esame l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo cui le questioni sarebbero irrilevanti, stante l'incompleta individuazione delle disposizioni cui sarebbe imputabile il denunciato *vulnus*. Il giudice *a quo* avrebbe rivolto le censure solo all'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, mentre avrebbe dovuto estenderle anche all'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016.

14.1.- L'eccezione non è fondata.

Come questa Corte ha già affermato, il rimettente «può (anzi, deve) censurare la sola norma che è chiamato ad applicare nell'ambito del giudizio principale» (sentenza n. 33 del 2025, punto 3.1. del *Considerato in diritto*; nello stesso senso, sentenza n. 252 del 2021). Tale norma - come la stessa Avvocatura generale riconosce - è l'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che, nel rinviare alle «condizioni prescritte dall'articolo 6» per dare astrattamente accesso all'adozione internazionale, fa riferimento alla coppia di coniugi e non contempla anche i componenti dell'unione civile.

Nondimeno, l'Avvocatura generale rileva un'incompleta individuazione dell'oggetto delle questioni, assumendo che l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe inidonea a rimuovere la preclusione denunciata, che permarrebbe in forza dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016.

Sennonché tale disposizione - nell'escludere (con il secondo periodo) che possa operare per le norme della legge n. 184 del 1983 la clausola di equivalenza, secondo cui le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche alle parti dell'unione civile - impedisce soltanto l'estensione in via interpretativa ai componenti dell'unione civile dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nel suo rinvio all'art. 6 della medesima legge.

Viceversa, l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 non è di ostacolo a che questa Corte aggiunga, con propria sentenza, i componenti dell'unione civile alla richiamata disciplina. L'ultimo periodo del medesimo comma recita, infatti, «[r]esta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

Simile previsione può ben riferirsi anche a quanto aggiunto da una sentenza di questa Corte.

Non ricorre, pertanto, l'ipotesi in cui, quand'anche fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, «il rimettente ugualmente dovrebbe applicare una norma di identica portata» (sentenza n. 129 del 2026), che renderebbe l'intervento inidoneo «a garantire la realizzazione del risultato avuto di mira» (sentenza n. 210 del 2015).

15.- Inoltre, la difesa statale ha eccepito anche il carattere ipotetico della maggior parte delle censure, che non si dirigerebbero avverso la norma scrutinata, bensì contro gli effetti pregiudizievoli conseguenti a una prassi elusiva indicata dallo stesso rimettente come meramente eventuale.

15.1.- Questa seconda eccezione parimenti non è fondata.

Sono ipotetiche, e come tali inammissibili per difetto di rilevanza, le questioni che vertono su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione (sentenza n. 217 del 2025, che richiama la sentenza n. 217 del 2019 e le ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016) ovvero su norme la cui applicazione sia «solo eventuale e successiva» (sentenza n. 189 del 2024, che richiama la sentenza n. 141 del 2022 e l'ordinanza n. 410 del 2007).

Nessuna di tali evenienze si riscontra nel caso in esame.

Il giudice *a quo* deve dare immediata applicazione all'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che gli preclude di accogliere la domanda delle parti del giudizio principale. Inoltre, l'istruttoria disposta sui requisiti degli aspiranti adottanti, conclusasi

con esito favorevole, rende attuale, e non meramente eventuale, l'incidenza della disposizione censurata sulla definizione del giudizio.

16.- Ciò nondimeno, per un diverso profilo, le odierne questioni vanno dichiarate, allo stato, inammissibili.

17.- In via preliminare, occorre ricostruire il quadro degli interessi coinvolti nella disciplina concernente l'adozione e, specificamente, l'adozione internazionale.

La legge n. 184 del 1983, come si evince dal suo stesso titolo, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al Titolo VIII del Libro primo del codice civile), orbita intorno al «[d]iritto del minore ad una famiglia».

Si tratta, per un verso, del diritto del bambino a mantenere, fintantoché sia possibile, i legami con la sua famiglia d'origine e, per un altro verso, del diritto ad avere una nuova famiglia e nuovi legami familiari, ove quella d'origine l'abbia abbandonato (artt. 6 e 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983) o egli si trovi in situazioni particolari, tali da rendere necessaria l'adozione (art. 44, comma 1, della richiamata legge).

Al fine di garantire il diritto del minore a una nuova famiglia, il legislatore, oltre a prevedere un accertamento in concreto dell'idoneità degli adottanti, identifica taluni requisiti astratti vòlti a orientare la scelta fra coloro che si rendono disponibili, nel solco del principio di solidarietà, per l'adozione piena (nazionale o internazionale) o per l'adozione in casi particolari.

Nell'individuare tali criteri astratti, in taluni casi, la valutazione del legislatore è orientata dall'esigenza di tutelare l'identità del minore, plasmata da pregresse relazioni con persone che si sono già prese cura di lui e che comunque hanno con il bambino un legame "qualificato"; in altri casi, fra i quali rientra l'adozione internazionale, il legislatore è chiamato a identificare un modello astratto di famiglia adottiva attraverso una valutazione del miglior interesse del minore.

17.1.- In particolare, la tutela dell'identità dell'adottando è il criterio che ispira l'accesso all'adozione in casi particolari, secondo quanto stabilisce l'art. 44, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 184 del 1983, che consente la costituzione del vincolo di filiazione:

- da parte di coniugi o di chi non è coniugato, se il minore è orfano di ambo i genitori e abbia un legame di parentela fino al sesto grado o un preesistente rapporto stabile e duraturo con chi si rende disponibile all'adozione, maturato anche nell'ambito di un «prolungato periodo di affidamento» (lettera *a*);

- da parte del coniuge del genitore rispetto al figlio anche adottivo di quest'ultimo (lettera *b*).

17.2.- Nell'ambito, invece, dell'*adoptio plena*, che presuppone l'accertamento dell'abbandono del minore, il legislatore è chiamato a individuare i tratti della famiglia adottiva, operando una valutazione del suo miglior interesse.

La legge n. 184 del 1983 ha identificato tali caratteri nella coppia di coniugi, sposata o stabilmente convivente almeno da tre anni, senza che vi sia stata separazione legale, né di fatto, negli ultimi tre anni (art. 6). Solo nel novero di chi risponde a simile modello trova poi riconoscimento anche la tutela dell'identità del minore, ove questi, prima di essere dichiarato adottabile, abbia vissuto un prolungato periodo di affidamento e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare (art. 4, comma 5-*bis*, della legge n. 184 del 1983).

I requisiti di accesso all'adozione piena nazionale, previsti dall'art. 6, sono stati poi estesi anche all'adozione internazionale, con l'introduzione della disposizione censurata - l'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 - a opera dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri).

Al contempo, proprio con riferimento all'adozione internazionale, il legislatore ha ratificato due convenzioni che contemplano un'apertura anche alla persona singola: la Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357 e la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con la citata legge n. 476 del 1998.

A ciò si aggiunga che sempre il legislatore consente l'adozione in casi particolari, anche alla persona che non è coniugata, in situazioni molto simili all'abbandono e che non presuppongono una pregressa relazione dell'adottante con il minore:

- nel caso in cui il minore sia orfano e disabile (art. 44, comma 1, lettera *c*, della legge n. 184 del 1983);

- nel caso in cui per il minore (abbandonato) sia stata constatata l'impossibilità di fatto di affidamento preadottivo (art. 44, comma 1, lettera *d*, della legge n. 184 del 1983).

18.- Il diverso declinarsi del diritto del minore, a seconda che esso riguardi il riconoscimento di una specifica relazione già esistente e correlata alla sua identità, ovvero l'individuazione secondo criteri predittivi di una nuova famiglia, incide non soltanto sul bilanciamento operato dal legislatore, ma di riflesso anche sul sindacato di questa Corte.

Nella prima ipotesi, la tutela dell'identità del minore restringe i margini della discrezionalità legislativa e rende più rigoroso il controllo del relativo bilanciamento; nella seconda, invece, l'esigenza di una complessa valutazione del miglior interesse del minore, come quella richiesta per l'accesso all'adozione internazionale, estende lo spazio riservato alle scelte del legislatore e rende meno stringente il sindacato di questa Corte.

19.- Nel caso in cui sia coinvolta l'identità dell'adottando - destinata a sua volta a dare rilievo allo speculare e corrispondente interesse di chi vuole rendersi disponibile all'adozione - questa Corte ha avallato l'orientamento giurisprudenziale che ha esteso le maglie dell'accesso all'adozione in casi particolari, oltre l'ambito della coppia di coniugi e della persona singola, dando rilievo ad altri modelli di famiglia.

L'itinerario seguito è stato quello dell'art. 44, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 184 del 1983, riferito non soltanto all'impossibilità di fatto, ma anche all'impossibilità giuridica per il minore di essere adottato da una specifica persona. In tal modo, si è potuto dare

rilevanza giuridica a relazioni del minore con l'aspirante adottante, qualificate dal contesto nell'ambito del quale dette relazioni sono state coltivate e dalle responsabilità assunte nei confronti dell'adottando.

Tale percorso è stato avviato, in prima battuta, dalla giurisprudenza di merito che ha ammesso all'adozione in casi particolari anche il convivente del genitore biologico, la cui relazione affettiva con il minore si sia sviluppata nell'ambito di una stabile convivenza (Tribunale per i minorenni di Milano, 28 marzo 2007, n. 626, seguito da Corte d'appello di Firenze, sezione per i minorenni, 4 ottobre 2012, n. 1274; da ultimo Tribunale per i minorenni di Perugia, 5 febbraio 2026; Tribunale per i minorenni di Brescia, 11 settembre 2018).

Di seguito, i giudici di legittimità si sono avvalsi del medesimo iter argomentativo per offrire al genitore intenzionale di una coppia omoaffettiva, che abbia fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita, una fonte costitutiva del vincolo genitoriale, a tutela dell'identità del minore (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 30 dicembre 2022, n. 38162, 31 marzo 2021, n. 9006 e 8 maggio 2019, n. 12193; prima sezione civile, sentenze 22 aprile 2020, n. 12962 e n. 8029 del 2016).

Anche questa Corte ha condiviso simile itinerario, riconoscendo che si riverbera sull'identità del minore la relazione intessuta con il genitore intenzionale di una coppia omoaffettiva, che si è assunto una responsabilità nei suoi confronti, partecipando all'estero a un percorso di procreazione medicalmente assistita (sentenze n. 79 del 2022, n. 33 e n. 32 del 2021, n. 221 del 2019).

20.- Diversa è la situazione nella quale il legislatore è chiamato a individuare in astratto i tratti della nuova famiglia cui ha diritto il minore abbandonato, effettuando una previsione che cerca di rispondere a una pluralità di esigenze.

Il legislatore deve garantire, oltre a uno status di figlio con la più ampia tutela giuridica - obiettivo oramai assicurato dalla riforma della filiazione, a prescindere dalla tipologia di famiglia che accolga il minore (legge n. 219 del 2012 e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219») - che tutti i bambini abbandonati abbiano buone probabilità di trovare una famiglia rispondente alle loro esigenze, ossia che possano vivere in un ambiente familiare stabile e armonioso, idoneo a sanare i traumi del passato, senza generarne di nuovi.

Il numero di variabili di cui deve tener conto il legislatore e il carattere indeterminato di tale valutazione predittiva rendono il giudizio di questa Corte meno stringente rispetto a quello orientato alla salvaguardia dell'identità del minore.

Questo non equivale, tuttavia, a sottrarre a qualsiasi vaglio di legittimità costituzionale le scelte del legislatore che definiscono l'accesso in astratto all'adozione internazionale. Un approccio irragionevolmente restrittivo, tanto più a fronte di un progressivo calo delle domande di adozione internazionale, rischia, infatti, di pregiudicare le stesse prospettive del minore di essere accolto in un ambiente stabile e armonioso. Inoltre, e specularmente, il ragionevole e proporzionato perseguimento del miglior interesse del minore definisce anche il perimetro della rilevanza giuridica dell'interesse di chi, per spirito di solidarietà, voglia rendersi disponibile a essere sottoposto a un vaglio di idoneità in concreto a adottarlo (sentenza n. 33 del 2025).

È, dunque, proprio attraverso il canone della ragionevolezza e della proporzionalità che questa Corte valuta, a tutela degli interessi sopra richiamati, la coerenza delle scelte che effettua il legislatore alla luce dell'evoluzione dei modelli familiari.

Seguendo simile indirizzo, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la medesima norma oggi censurata - l'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 - nella parte in cui non ammette all'adozione internazionale la persona singola (sentenza n. 33 del 2025).

La Corte, infatti, ha rilevato che lo stesso legislatore ha ritenuto possibile un accesso all'adozione internazionale da parte della persona singola, con la ratifica sia della Convenzione di Strasburgo del 1967 sia della Convenzione de L'Aja del 1993, in linea con buona parte degli altri ordinamenti giuridici, così da offrire ai minori più probabilità di essere adottati.

Alla luce di tale prospettiva già aperta dal legislatore, questa Corte, preso atto che l'adozione della persona singola non interseca problematiche di sistema come quelle associate alla stabilità di un vincolo di coppia, ha ritenuto costituzionalmente illegittima la sua esclusione dall'adozione piena internazionale, sottolineando come il medesimo legislatore abbia ammesso forme di adozione (piena o in casi particolari) da parte di persone singole, in favore di bambini abbandonati (artt. 25, commi 4 e 5, e 79 della legge n. 184 del 1983, come integrato dalla sentenza n. 198 del 1986) o in situazioni assimilabili all'abbandono (art. 44, comma 1, lettere *c* e *d*, della medesima legge).

21.- Venendo, ora, alle odierne questioni, concernenti l'accesso all'adozione internazionale da parte di una coppia omoaffettiva unita civilmente, emerge come anch'esse riguardino un ambito nel quale questa Corte è chiamata a giudicare un complesso bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore, sulla base di una pluralità di indici, nel miglior interesse del minore abbandonato.

Ebbene, il legislatore non ha ritenuto ammissibile, al momento, l'accesso a tale forma di adozione sia per la coppia omoaffettiva, unita da un vincolo come quello dell'unione civile, sia per la coppia di diverso o dello stesso sesso stabilmente convivente.

L'Italia, dopo aver consentito, con la legge n. 476 del 1998, la presentazione della domanda di adozione internazionale alla sola coppia di coniugi, da almeno tre anni sposata o stabilmente convivente e non separata anche solo di fatto negli ultimi tre anni, non ha ratificato la Convenzione europea sull'adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 27 novembre 2008 (e destinata a sostituire quella del 1967), che - oltre a prevedere l'adozione internazionale da parte di due persone di diverso sesso unite in matrimonio o da parte della persona singola (art. 7, paragrafo 1, lettere *a e b*) - contempla astrattamente la *possibilità* per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione della Convenzione:

- alle coppie omoaffettive unite in matrimonio o che abbiano costituito una *registered partnership*;

- alle coppie di diverso sesso o dello stesso sesso, che convivano in una relazione stabile («*couples who are living together in a stable relationship*») (art. 7, paragrafo 2).

Inoltre, la legge n. 184 del 1983 non ha ammesso i nuovi modelli di famiglia all'*adoptio plena* internazionale e, in particolare, l'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 ha escluso rispetto ai componenti dell'unione civile l'operatività della clausola di equivalenza con riguardo alle disposizioni della legge n. 184 del 1983.

Dinanzi a tale quadro, non spetta a questa Corte, nel processo di graduale evoluzione del diritto di famiglia, ponderare l'impatto degli avvenuti cambiamenti sociali sulla valutazione in merito al miglior interesse del minore abbandonato né effettuare eventuali interventi di sistema.

Nondimeno, proprio in ragione del rilievo dei diritti costituzionali coinvolti in materia di adozione internazionale, questa Corte non può tacere che molti mutamenti giuridici, e non soltanto sociali, hanno interessato molti dei presupposti sottesi al bilanciamento di interessi effettuato dal legislatore nel 1998.

21.1.- Occorre, in primo luogo, rammentare la già citata riforma della filiazione del 2012 e del 2013 (legge n. 219 del 2012 e d.lgs. n. 154 del 2013), che ha reso non più necessario fare riferimento al vincolo matrimoniale tra i genitori, onde garantire all'adottato lo status di figlio con la più piena tutela.

Inoltre, questa stessa Corte ha riconosciuto come anche l'adozione in casi particolari, divenuta accessibile al genitore intenzionale di una coppia omoaffettiva, sia idonea a far sorgere lo *status filiationis*, creando il vincolo di parentela con i familiari dell'adottante (sentenza n. 79 del 2022).

21.2.- In secondo luogo, è profondamente mutata la disciplina concernente il divorzio, che ha cambiato l'immagine di un'elevata stabilità automaticamente associata al matrimonio.

La legge 6 maggio 2015, n. 55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) - modificando l'art. 3, primo comma, numero 2), lettera *b*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) - ha portato il tempo della separazione necessario prima di proporre domanda di divorzio a dodici mesi, in caso di separazione giudiziale, e a sei mesi, in caso di separazione consensuale, così contraendo ulteriormente il periodo che era stato già ridotto - dagli originari cinque a tre anni - con l'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio). Inoltre, l'art. 473-*bis*.49 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 33, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), ha consentito di proporre, con ricorso unitario, domande cumulate di separazione e di divorzio.

21.3.- Infine, la legge n. 76 del 2016 ha dato riconoscimento giuridico a nuovi modelli di famiglia fondati sul rapporto di coppia, che questa Corte aveva già inquadrato nella cornice costituzionale dell'art. 2 Cost. (sentenze n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

In particolare, il legislatore - oltre ad aver dettato una regolamentazione per le convivenze di fatto (tra persone di diverso sesso o dello stesso sesso) e ad aver previsto una loro possibile registrazione - ha regolato il vincolo dell'unione civile, costitutivo di uno status di coppia omoaffettiva e che presenta una tendenziale stabilità. Il suo scioglimento, pur disciplinato in maniera diversa rispetto al divorzio, a partire dalla mancanza della separazione legale, non si realizza, infatti, attraverso l'esercizio di un mero recesso.

L'unione civile si può sciogliere - oltre che per morte o per dichiarazione di morte presunta o per sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei componenti dell'unione (art. 1, commi 22 e 26, della legge n. 76 del 2016 e sentenza n. 66 del 2024) - quando ricorrono specifiche cause, individuate *per relationem* rispetto a quelle del divorzio (art. 1, comma 23), o quando viene manifestata, dinanzi all'ufficiale dello stato civile, la volontà, anche disgiunta, di far cessare i suoi effetti, cui può

seguire la relativa domanda, solo una volta che sia decorso un periodo di almeno tre mesi (art. 1, comma 24). Di seguito, la domanda di scioglimento va proposta o in via giudiziale o attraverso un percorso di negoziazione assistita o, infine, tramite accordo stipulato dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

21.4.- Vero è che la legge n. 76 del 2016 ha inteso escludere vincoli di filiazione riferiti alla coppia omoaffettiva unita civilmente, là dove - come già anticipato - l'art. 1, comma 20, esclude l'operatività della clausola di equivalenza rispetto alle norme del codice civile non richiamate espressamente dalla stessa legge, nonché delle disposizioni della legge n. 184 del 1983, fatto salvo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

Tuttavia, questo non ha impedito a coppie omoaffettive di accedere, in altri ordinamenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita e di ottenere in Italia il riconoscimento giuridico del vincolo di filiazione, non solo attraverso la trascrizione di atti formatisi all'estero, ma anche per il tramite di atti che si formano direttamente nell'ordinamento interno.

L'adozione in casi particolari - come già anticipato (punto 19) - è stata ritenuta idonea a far sorgere il vincolo di filiazione in capo al genitore intenzionale di una coppia omoaffettiva, che abbia fatto ricorso all'estero alla surrogazione di maternità.

Inoltre, nel caso della fecondazione eterologa effettuata all'estero da una coppia di donne, questa Corte ha ritenuto che la responsabilità genitoriale di cui si è fatta carico la madre intenzionale, a seguito della partecipazione alla richiamata procedura, sia sufficiente a legittimare il riconoscimento del figlio, a prescindere, dunque, da ogni accertamento in concreto sull'interesse del minore (sentenza n. 68 del 2025).

Tutto questo ha trovato fondamento e giustificazione nella duplice affermazione che l'«orientamento sessuale della coppia non incide [...] sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 115 e n. 68 del 2025, n. 79 del 2022, n. 32 del 2021 e n. 221 del 2019) e che «non [vi sono] certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore» (sentenza n. 32 del 2021; sulla stessa linea, Cass., sentenza n. 9006 del 2021).

Del resto, lo stesso legislatore, nel ratificare convenzioni che hanno aperto la prospettiva dell'adozione internazionale di bambini abbandonati a favore della persona singola e nel consentire l'adozione in casi particolari di bambini in situazioni assimilabili all'abbandono da parte di chi non è coniugato (*supra*, punto 17), non ha evidentemente, a sua volta, attribuito rilevanza all'orientamento sessuale nel considerare l'idoneità della persona ad assumere una responsabilità genitoriale.

22.- Tali cambiamenti dell'ordinamento giuridico, e non soltanto del contesto sociale, incidono su molti dei fattori sottesi alla valutazione in merito al miglior interesse del minore, effettuata dal legislatore nel regolare l'accesso all'adozione internazionale.

Spetterà al legislatore confrontarsi con tale evoluzione e ponderare se e come essa si riverberi sul bilanciamento di interessi sotteso alla disciplina concernente l'accesso all'adozione internazionale.

Anzitutto, emerge l'esigenza di una riflessione in ordine alla costruzione dei presupposti necessari a preservare la stabilità del nucleo familiare, a fronte di una non più granitica stabilità del matrimonio e di una non molto dissimile stabilità anche di altri modelli familiari.

Inoltre, non può essere ignorato il fenomeno della filiazione nell'ambito di coppie omoaffettive e il riconoscimento giuridico che hanno avuto i legami di filiazione con genitori intenzionali nell'ambito di tali coppie, sul presupposto della loro idoneità a far crescere il bambino.

Il legislatore - tanto più a fronte del ricorso all'estero a tecniche procreative vietate, quale la surrogazione di maternità - ben potrà confrontarsi con la disponibilità di coppie omoaffettive unite civilmente a sottoporsi al vaglio di idoneità in concreto a adottare un bambino abbandonato, per spirito di solidarietà e nel solco dell'art. 2 Cost.

23.- In definitiva, spetterà al legislatore effettuare la valutazione del miglior interesse del minore, nel contesto di un ordinamento giuridico profondamente cambiato, e operare, nel rispetto delle norme costituzionali, possibili riforme di sistema capaci di tenere conto delle tante variabili mutate e di ricomporre i segmenti della disciplina, affinché il perno dello statuto adottivo resti il diritto del minore ad avere una famiglia, idonea ad assicurargli cura, amore, stabilità e protezione e a consentirgli di superare i traumi del passato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale per i minorenni di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2026.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 NOV. 2026.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2026